

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G11869 del 25/09/2018

Proposta n. 15166 del 20/09/2018

Oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Ordine dei Geologi del Lazio per l'utilizzo di professionisti del Gruppo di Protezione Civile istituito presso il medesimo Ordine per contesti emergenziali nella gestione dei rischi naturali ed eventuali attività esercitative

Proponente:

Estensore

COLOMBI ANTONIO

Responsabile del procedimento

COLOMBI ANTONIO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

C. TULUMELLO

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Ordine dei Geologi del Lazio per l'utilizzo di professionisti del Gruppo di Protezione Civile istituito presso il medesimo Ordine per contesti emergenziali nella gestione dei rischi naturali ed eventuali attività esercitative.*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;

VISTA la Legge Regionale n.37 dell'11 aprile 1985 istitutiva del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e smi;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante *“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”*;

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ai fini dell'attività di protezione civile”*;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 *“Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile.

VISTA la Determina Regionale n. G05753 del 13 maggio 2015 *“Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Ordine dei Geologi del Lazio per l'utilizzo di professionisti del Gruppo di Protezione Civile istituito presso l'Ordine dei Geologi per contesti emergenziali nella gestione dei rischi naturali ed eventuali attività esercitative”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell'8 aprile 2016, recante *“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia*

Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente “*Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*”.

VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo Tulumello;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “*Codice della protezione civile*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell’Agenzia sulla base del quale il Direttore dell’Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell’Agenzia con l’indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;

TENUTO CONTO che a oggi i sopra menzionati Piani sono in fase di predisposizione;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell’Attività dell’Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;

ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell’art.18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile tra i quali gli Ordini Professionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;

CONSIDERATO che con l’Ordine dei Geologi del Lazio l’Agenzia ha sottoscritto un precedente Protocollo di Intesa scaduto nel maggio 2018 (*Determina G05753 del 13/05/2015*), e che entrambe le Parti concordano l’interesse di continuare la collaborazione intrapresa;

CONSIDERATO che l’Ordine dei Geologi del Lazio, in ragione delle specifiche competenze dei suoi iscritti, può fornire all’Agenzia un apporto concreto in fase di emergenza, senza fini di lucro, mettendo a disposizione la capacità specifica di ciascun iscritto come già avvenuto durante il terremoto del Centro Italia;

CONSIDERATO che presso l'Ordine dei Geologi del Lazio è stato istituito un Gruppo di Protezione Civile dei Professionisti che abbiano frequentato e superato il Corso organizzato appositamente dal Dipartimento di Protezione Civile nel 2014 e il cui elenco è stato inviato all'Agenzia dall'Ordine stesso ed è parte integrante dell'allegato alla presente deliberazione;

ATTESO che al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Ordine dei Geologi del Lazio per il supporto tecnico-professionale nelle attività di emergenza di protezione civile di competenza regionale rivolte ai rischi naturali e antropici, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere un Protocollo di Intesa di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula del Protocollo di Intesa fra l'Agenzia in persona del suo Direttore e l'Ordine dei Geologi del Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- Di approvare l'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante lo schema di Protocollo di Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Ordine dei Geologi del Lazio, per il supporto tecnico-professionale nelle attività di emergenza di protezione civile di competenza regionale rivolte ai rischi naturali, i cui eventuali oneri trovano copertura nelle disponibilità del capitolo E47909;
- Di stabilire che l'Ordine dei Geologi del Lazio entro 15gg dalla ratifica del Protocollo di Intesa invii all'Agenzia l'Elenco degli iscritti al Gruppo e l'aggiornamento dello stesso almeno una volta all'anno;
- Il Protocollo di Intesa con l'Ordine dei Geologi del Lazio sarà recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile.
- Il Protocollo di Intesa ha una durata triennale e sarà attivo a far data della presente Determinazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Carmelo Tulumello



ALLEGATO 1

(il presente allegato è composto di n. 6 pagine inclusa la presente)

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (di seguito Agenzia), rappresentata dal Direttore pro tempore Dott. Carmelo Tulumello

e

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO (di seguito Ordine), rappresentato dal Presidente pro tempore, Geol. Roberto Troncarelli

Premesso che ai sensi:

dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

della Legge Regionale n. 2 del 6 febbraio 2014 che ha istituito l' Agenzia Regionale di protezione Civile;

della Determinazione regionale n. G05753 del 13 maggio 2015 recante "*Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra l' Agenzia Regionale di Protezione Civile e l' Ordine dei Geologi del Lazio per l'utilizzo di professionisti del Gruppo di Protezione Civile istituito presso l' Ordine dei Geologi del Lazio per contesti emergenziali, nella gestione dei rischi naturali*";

del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "*Codice della protezione civile*" e in particolare agli artt. 2, 3 e 4 concernenti le attività e i compiti di previsione e prevenzione della Protezione Civile e alla possibilità per le componenti del Sistema Integrato di Protezione Civile di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con gli Ordini, i Collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali;

Tenuto conto che:

i Geologi, per la loro capacità professionale, possono essere di valido supporto al Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile (di seguito Sistema) prestando la loro opera in forma volontaria per affrontare le attività emergenziali ovvero sotto Convenzione per attività di controllo in rilevanza e urgenza da parte dell' Agenzia nel campo delle criticità naturali o antropiche presenti sul territorio o per eventi occorsi in altri territori regionali;

l' Ordine ha già costituito un Gruppo di Protezione Civile in data 20 giugno 2014 fra gli iscritti che hanno superato l'esame finale a fronte di un percorso formativo di I° e II° livello organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile (di seguito DPC) e il cui elenco è allegato al presente protocollo;

l' Agenzia e l' Ordine riconoscono di comune accordo l' opportunità di continuare la collaborazione attraverso il Protocollo di Intesa per le attività di emergenza e controllo in situazioni emergenziali

naturali e/o antropiche insistenti sul territorio regionale intrapresa a maggio 2015 con la ratifica del precedente protocollo d'intesa scaduto a maggio 2018.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - (Rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.

Art. 3 - (Finalità)

Il Protocollo di Intesa ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche dell'Agenzia attraverso il supporto tecnico-professionale fornito dall'Ordine, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, mediante l'attuazione di interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di emergenza e superamento della stessa, relativamente ai rischi naturali e antropici;

L'Agenzia e l'Ordine attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 4 - (Durata)

Il Protocollo di Intesa ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua stipula e regola i rapporti tra l'Agenzia e l'Ordine per fronteggiare le fasi emergenziali a seguito di calamità naturali o antropiche e di eventuali e particolari fasi di prevenzione su esigenza dell'Agenzia, comprese eventuali attività esercitative.

Art. 5 - (Attivazione da parte dell'Agenzia)

L'Ordine, in ragione delle specifiche competenze dei suoi iscritti, fornisce all'Agenzia un apporto concreto in fase di emergenza, senza fini di lucro, mettendo a disposizione la capacità specifica di ciascun iscritto che faccia parte del Gruppo di Protezione Civile (*di seguito Gruppo*) costituito presso l'Ordine e il cui Elenco Regionale (*di seguito Elenco*) dovrà essere inviato all'Agenzia entro le tempistiche indicate nell'art. 7;

Il Gruppo sarà a disposizione dell'Agenzia per fasi emergenziali di calamità naturali o antropiche sul territorio regionale avendo funzioni sia di supporto tecnico-scientifico sia operativo ovvero anche eventualmente in caso di calamità naturali in altre Regioni che richiedano alla Regione Lazio supporto e aiuto di personale tecnico specializzato per eventi emergenziali di tipo *c* come definiti dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 1/2018;

Il Gruppo collaborerà con l’Agenzia, da cui sarà coordinato per tutta la durata dell’intervento richiesto. La Sala Operativa Regionale (*di seguito SOR*) attiverà il preallarme al Responsabile del Gruppo che provvederà a pianificare l’attività del Gruppo e comunicarla ai componenti. A tale scopo l’Ordine, entro trenta giorni dalla data della stipula del Protocollo di Intesa, indicherà il nominativo del Responsabile del Gruppo da comunicare alla SOR e metterà a disposizione un recapito telefonico attivo H24;

Entro 12 ore dal preallarme della SOR, il Responsabile del Gruppo fornirà la lista dei Geologi inseriti nel Gruppo da attivare che potranno essere chiamati dalla SOR dopo l’inizio della fase emergenziale e la loro attività non potrà durare più di sette giorni consecutivi e non prorogabili;

Nessun altro soggetto in Agenzia o all’Ordine può attivare i Geologi del Gruppo senza previa autorizzazione della SOR. L’Ordine eserciterà ruolo di supporto alla pianificazione, verifica e controllo dell’effettiva attività svolta da ciascun componente del Gruppo;

Il Responsabile del Gruppo fungerà per tutto il periodo di attivazione come tramite fra la SOR, il Gruppo e i Centri di Coordinamento emergenziali del Sistema attivati;

I Geologi del Gruppo attivati saranno rimborsati dopo rendicontazione, secondo quanto prescritto nel successivo art. 8, per le spese di vitto, alloggio e carburante effettivamente utilizzato per la specifica attività in cui verranno impiegati. Le rendicontazioni saranno raccolte e inviate dall’Ordine all’Agenzia e i rimborsi saranno erogati direttamente all’Ordine, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di bilancio, che a sua volta erogherà quanto dovuto ai Professionisti;

L’Agenzia si impegna a predisporre programmi di aggiornamento periodici ai Geologi iscritti al Gruppo sulle attività di Protezione Civile collegate agli obiettivi di questo Protocollo di Intesa ed eventuali Corsi per l’ampliamento del Gruppo stesso. I progetti formativi saranno uniformi su tutto il territorio regionale e in sintonia con quanto prodotto dal DPC.

Art. 6 - (Attività)

L’Ordine mette a disposizione, come supporto ai tecnici dell’Agenzia, i Geologi facenti parte dell’Elenco, durante la fase emergenziale con particolare riguardo alle seguenti attività:

- *Sopralluoghi a seguito di un evento sismico per il riconoscimento dei danni sul territorio prodotti dall’evento per fenomeni cosismici;*
- *Sopralluoghi a seguito di un evento sismico finalizzati all’individuazione delle aree dove realizzare urbanizzazioni provvisorie;*
- *Sopralluoghi volti all’attività di ricognizione delle problematiche geologico-tecniche e geomorfologiche relazionate al danneggiamento degli edifici o a rilievi macrosismici;*
- *Sopralluoghi per verifica e presidio di situazioni ambientali che possano pregiudicare la gestione dell’emergenza, durante evento meteorico avverso per particolari criticità di tipo idrogeologico;*
- *Sopralluoghi durante un evento franoso per l’indicazione della criticità;*
- *Attività di supporto informatico GIS nella gestione dei dati relativi ai sopralluoghi stessi;*

L’Ordine mette a disposizione dell’Agenzia i Geologi dell’Elenco durante particolari fasi di rilevanza per l’Agenzia o in caso di calamità in altri territori regionali, con ratifica di apposite Convenzioni, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- *Eventi sismici e idrogeologici di tipo b) o c), come definiti dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 1/2018,*

in altri territori regionali se espressamente richiesto supporto tecnico specialistico dalla Regione colpita o dal DPC;

- *Particolari esigenze dell’Agenzia per la valutazione di criticità del territorio o per il monitoraggio attivo di presidio territoriale in caso di fenomeni ancora non in fase emergenziale ma particolarmente incipienti.*

L’Ordine indicherà i Geologi facenti parte dell’Elenco per partecipare alle attività esercitative a livello provinciale o regionale organizzate dall’Agenzia.

Articolo 7 - (Obblighi assunti dalle parti)

L’Ordine si impegna ad inviare all’Agenzia l’Elenco degli iscritti ripartito per Provincia e per specializzazione, entro 15gg dalla ratifica del presente Protocollo di Intesa;

L’Ordine si impegna, almeno una volta all’anno, a fornire all’Agenzia l’aggiornamento dell’Elenco sempre ripartito per Provincia e per specializzazione, per lo svolgimento delle attività di supporto in forma volontaria limitatamente agli interventi richiesti dall’Agenzia;

L’Ordine si impegna a comunicare in modo tempestivo, ogni variazione dei nominativi presenti nell’Elenco;

L’Agenzia si impegna a diffondere l’Elenco agli Enti Locali.

Articolo 8 - (Condizioni)

La partecipazione alle attività di emergenza di Protezione civile è a titolo gratuito, fatto salvo i rimborsi di cui all’art. 5 tramite opportuna rendicontazione che sarà inviata dall’Ordine previa verifica di quanto riportato dai singoli Professionisti;

I Geologi attivati per l’emergenza potranno avvalersi, per raggiungere i luoghi d’intervento, di mezzi della Regione o del mezzo proprio dopo l’autorizzazione della SOR all’atto dell’attivazione;

Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, ai Geologi attivati per l’emergenza, previa autorizzazione della Regione ed esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, sarà riconosciuto il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI oltre a eventuali pedaggi autostradali nei limiti previsti per il personale regionale;

Per particolari esigenze dell’Agenzia o per interventi richiesti dal Sistema fuori dal territorio regionale, e solo dopo apposite Convenzioni da stipulare con l’Ordine, ai soli Geologi nell’Elenco impiegati nelle attività sarà riconosciuto un rimborso forfettario da stabilire nelle Convenzioni medesime;

Nelle more che la Regione attivi una assicurazione che copra i rischi in fase emergenziale, è obbligatorio che ciascun Geologo del Gruppo sia dotato di una polizza assicurativa che copra specificatamente tutte le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento di attività emergenziali di Protezione Civile e copertura assicurativa per il loro mezzo; l’Ordine provvederà a verificare tali condizioni e non potrà indicare alla SOR per l’attivazione i professionisti che non abbiano soddisfatte queste due condizioni;

Per i Geologi iscritti all’Elenco, anche su richiesta esplicita da parte dell’Ordine, saranno tenuti corsi di formazione o aggiornamento specialistici su particolari tematiche riguardanti la Protezione Civile, che avranno validità per l’Aggiornamento Professionale Continuo;

L'Ordine comunicherà alla SOR per l'attivazione in fase emergenziale o esercitativa i soli Geologi che abbiano frequentato questi corsi, in modo di garantire alla comunità l'operatività di personale specializzato;

L'Agenzia e l'Ordine non sono responsabili per eventuali danni a cose o a terzi determinati dall'attività del Geologo chiamato durante le fasi emergenziali o per malattie e infortuni derivanti dall'attività in aree colpite dall'evento emergenziale.

Articolo 9 – (Utilizzo da parte degli Enti Locali)

Gli Enti Locali della Regione Lazio e l'Ordine potranno stipulare direttamente specifiche convenzioni, aventi le stesse caratteristiche del presente Protocollo di Intesa, sulla base delle quali gli Enti Locali potranno utilizzare direttamente i Geologi durante le fasi emergenziali di eventi naturali di tipo *a*), e comunque dopo l'attivazione da parte dell'Agenzia della fase di emergenza per le emergenze di tipo *b*) e *c*) *c* come definiti dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 1/2018;

In questi casi i rimborsi delle spese saranno a carico dell'Ente Locale che ha attivato il Geologo.

Art. 10 - (Riservatezza)

L'Ordine e i Geologi iscritti nell'Elenco si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo di Intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza;

In particolare si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'Agenzia.

Articolo 11 - (Modificazioni del protocollo di Intesa)

Qualunque modificazione al presente Protocollo di Intesa dovrà essere apportata con nota scritta e con il consenso unanime delle parti.

Art. 12 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 13 - (Utilizzazione e proprietà dei dati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di emergenza e prevenzione è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale;

L'Ordine e i Geologi nell'Elenco hanno il diritto di utilizzare, per i propri fini istituzionali o professionali, i dati soltanto dopo autorizzazione da parte dell'Agenzia e citando sempre il presente Protocollo di Intesa.

Art. 14 - (Risoluzione del Protocollo di Intesa)

L'Agenzia può risolvere il presente Protocollo di Intesa in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione del presente Protocollo di Intesa;

L'Ordine può risolvere il presente Protocollo di Intesa in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni.

Articolo 15 - (Attività negoziale e Foro Competente)

Le parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo di Intesa è stato oggetto di specifica trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma.

Art. 16 - (Firma Digitale)

Il Protocollo di Intesa viene firmato in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale secondo la normativa vigente

Roma, _____

Per l'Agenzia, il Direttore pro-tempore,
Dott. Carmelo Tulumello

Per l'Ordine dei Geologi del Lazio,
il Presidente pro-tempore
Geol. Roberto Troncarelli